

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17861 Anno 2020

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data pubblicazione: 27/08/2020

### ORDINANZA

sul ricorso [REDACTED] proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED];

- *ricorrente* -

*contro*

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso la [REDACTED] della [REDACTED] di  
[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati [REDACTED]  
[REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE D'APPELLO di  
[REDACTED] SEZIONE DISTACCATA di [REDACTED] depositata il  
[REDACTED];

Corte di Cassazione - Copia non autografa

96

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'██████████ dal Consigliere Relatore Dott. ██████████

### FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

██████████ è destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge ██████████ deceduto il ██████████, di un legato in sostituzione di legittima. Il legato sostitutivo ha per oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell'eredità.

Il coniuge legittimario, legatario in base al testamento, con raccomandata del ██████████ indirizzata all'erede universale, si esprime tramite procuratore generale in questi termini: «Le disposizioni testamentarie [...], nel disporre in suo favore come erede universale ledono la quota di legittima spettante di diritto alla signora ██████████ quale coniuge del sig. ██████████ che ammonta alla metà del patrimonio del defunto. Tali disposizioni, pertanto, saranno soggette a riduzione nei limiti del consentito come previsto per legge».

In data ██████████ la ██████████ muore e suo unico erede è, in base a testamento olografo, ██████████ il quale, nella suddetta qualità di unico erede di ██████████ dichiara formalmente di rinunciare al legato sostitutivo disposto dal ██████████ in favore della sua dante causa. Tale dichiarazione è resa con raccomandata del ██████████ diretta all'erede universale.

A tale dichiarazione è seguita la domanda di riduzione delle disposizioni testamentaria di ██████████ proposta da ██████████ nei confronti di ██████████ dinanzi al Tribunale di ██████████

Il tribunale ha accolto la domanda e ha attribuito all'erede della legittimaria una quota di comproprietà del terreno caduto nella successione.

gt

Proposta impugnazione da parte di [REDACTED] la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado.

La corte di merito ha riconosciuto che la lettera del [REDACTED] (quella spedita in vita della legittimaria) conteneva l'univoca rinuncia al legato sostitutivo ordinato in favore del coniuge nel testamento pubblico di [REDACTED]; a tale argomento essa ha aggiunto che, in ogni caso, la rinuncia era stata reiterata con la lettera del [REDACTED] [REDACTED], allorché l'erede della legittimaria aveva formalmente rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in favore della propria dante causa nel testamento di [REDACTED].

Per la cassazione della sentenza [REDACTED] propone ricorso sulla base di due motivi. [REDACTED] resiste con controricorso.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per l'adunanza camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c.

Il ricorrente sostiene, da un lato, che la dichiarazione fatta in vita dalla [REDACTED] non conteneva una univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non essendo la stessa dichiarazione incompatibile con la volontà di trattenere il legato e pretendere la legittima, dall'altro, che la dichiarazione successiva, proveniente dall'erede della legittimaria, era irrilevante, in quanto riferita a legato avente ad oggetto un diritto (quello di usufrutto) che si era estinto con la morte della legataria. «Se da un lato l'acquisto del legato non necessita di accettazione e si verifica *ex lege*, dall'altro lato la rinuncia presuppone l'attualità del diritto, costituendo un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante ed ancora presenti» (pag. 13 del ricorso).

Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2735 c.c.

g

La lettera di rinuncia del [REDACTED], scritta dall'erede della legataria dopo la morte di questa, costituiva confessione stragiudiziale circa l'assenza, nella lettera in vita della legataria del [REDACTED], dei requisiti per configurare un'efficace rinuncia al legato sostitutivo.

La corte d'appello avrebbe dovuto pertanto assumere come provato «che la raccomandata del [REDACTED] non costituiva rinuncia al legato in sostituzione della legittima, avendo il [REDACTED] confessato di avervi rinunciato solo successivamente con la raccomandata del [REDACTED]».

Il primo motivo è inammissibile.

In relazione alla lettera del [REDACTED] intesa dalla corte di merito quale rinuncia al legato sostitutivo, il ragionamento del ricorrente riecheggia il principio secondo cui la rinuncia al legato, fatto salvo il requisito della forma scritta quando il legato ha per oggetto beni immobili (Cass. n. 7098/2011; n. 13785/2004), «può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato» (Cass. n. 1040/1954; n. 37/1964; n. 261/1965; n. 4883/1996). La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce che atto univoco non è la «sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie, in quanto lesive dei diritti dei legittimari, non potendosi negare *a priori* a siffatta dichiarazione il significato proprio di una mera riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato» (Cass. n. 15124/2010). Non è atto univoco della volontà di rinunciare al legato sostitutivo neanche la proposizione dell'azione di riduzione, «essendo ipotizzabile un duplice intento di legittimario di conseguire il legato e di conseguire la legittima» (Cass. n. 26955/2008).

La corte di merito dimostra di avere tenuto conto di questi principi, ritenendo tuttavia che gli stessi non giovassero alla tesi dell'erede



L'incompatibilità, secondo l'intento del legislatore, della vocazione a titolo particolare con il diritto alla quota riservata viene sanzionata subordinando la vocazione a titolo universale al rifiuto del legato (Cass. n.13785/2004; n. 4883/1996; n. 11288/2007). La domanda di riduzione sarà così respinta se il legittimario, prima della spedizione della causa a sentenza, non dichiara di rinunciare al legato (Cass. n. 19646/2017) o, se si tratti di legato di immobili, non fornisca la prova di averlo rinunciato con la forma dovuta (Cass., S.U., n. 7098/2011).

In dottrina è comune l'osservazione che il fatto che l'acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l'accettazione sia inutile o irrilevante. Con l'accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell'acquisto, che non è più rinunziabile. Conseguenza da quanto sopra che se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunciare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto (cfr. Cass. n. 1996/2016) non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all'erede. L'applicazione di tale regola al legato sostitutivo comporta che l'erede del legittimario si trova, sotto questo aspetto, nella stessa condizione del legittimario proprio dante causa. Se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato, e assolvere all'onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare *iure hereditatis* dell'azione di riduzione (art. 557 c.c.).

Tanto chiarito non c'è alcuna ragione che possa giustificare la diversa conclusione, costituente l'imprescindibile presupposto dell'intero ragionamento del ricorrente, che tali principi non sarebbero applicabili nel caso in cui il legato sostitutivo abbia ad oggetto l'usufrutto, essendosi il diritto estinto con la morte del legatario. Infatti, con

Cassa di Cassazione - Corte non unificata

jk

riferimento al legato di usufrutto, non si trasmette all'erede il diritto, ma si trasmesse comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato *ope legis* dal legatario, inclusa la facoltà di rinunciare. Pertanto, il rilievo che l'erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto non fornisce argomento per negare che egli non possa compiere la scelta, cui allude l'art. 551, comma 2, c.c. fra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa, assumendo quindi su di sé gli obblighi e gli eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto (artt. 1001, 1011 c.c.), o rinunciarvi, assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di riduzione. È chiaro che l'eventuale rinuncia sarebbe frustranea se la facoltà di rinunciare si fosse già consumata in vita del legatario, in presenza di una accettazione o comunque di atti incompatibili con la volontà di rinuncia.

Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo, in quanto va ad incidere su una *ratio* non determinante della decisione, e cioè l'interpretazione della dichiarazione resa in vita dalla legataria, che è stata superata dalla formale rinuncia al legato sostitutivo compiuta dall'erede.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto".

#### P.Q.M.

*dichiara* inammissibile il ricorso; *condanna* la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
00